

## CODICE CIVILE

### Libro V - Del lavoro Titolo V - Delle società

#### **Art. 2414 Contenuto delle obbligazioni.**

I titoli obbligazionari devono indicare:

- 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
- 4) l'ammontare complessivo dell'emissione [c.c. [2421](#), n. 2], il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso [c.c. [2420](#)], l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
- 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti [c.c. [2414-bis](#), [2420-bis](#), [2831](#)];
- 6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.